

FATTI DI CAUSA

1.- [REDACTED] propose dinanzi al Tribunale di Treviso domanda di modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale in data 4 gennaio 2018 e chiese il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile per sé a carico del marito di euro 6.000,00 al mese per il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute e per la diminuzione della propria capacità reddituale. Il Tribunale respinse la domanda e confermò le precedenti condizioni economiche concordate dai coniugi e omologate dal Tribunale, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in ragione della sua soccombenza

Il Tribunale motivava il decreto affermando che la ricorrente non aveva allegato l'esistenza di fatti nuovi e quindi sopravvenuti alla omologa della separazione che fossero idonei a giustificare la richiesta di modifica.

La Corte di appello di Venezia ha accolto il reclamo proposto da [REDACTED] ed ha statuito, a modifica delle condizioni di separazione, l'obbligo di [REDACTED] di versare a favore di [REDACTED] di un assegno mensile di euro 2.000,00 a titolo di contributo al mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza della corresponsione dell'assegno dalla data della domanda in primo grado, fermi gli obblighi di cui al decreto di omologa, ha posto le spese di lite del primo e del secondo grado e le spese di CTU a carico di [REDACTED]

[REDACTED] propone ricorso chiedendo la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cinque mezzi illustrati con memoria. [REDACTED] ha resistito con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente che ha dedotto la ripetitività e poca chiarezza dei motivi. Il ricorso, invero, è sufficientemente chiaro e risultano evincibili le ragioni di censura articolate in via gradata, sotto diversi profili.



3.1.- Nel ricorso vengono svolti i seguenti motivi:

I) Nullità della decisione e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 111, 6° comma, Cost., avendo la Corte d'Appello di Venezia rigettato la richiesta di integrazione della CTU con i dati patrimoniali e reddituali dei coniugi al 31.12.2017 - quelli cioè esistenti al momento della conclusione dell'accordo separatizio, che costituiva elemento necessario e decisivo per il raffronto delle modifiche e la decisione - con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, rispetto al quesito peritale e alla CTU, recependo le contraddittorie risposte del CTU alle osservazioni di parte, in merito all'errato dato iniziale di confronto ed analisi, indicato dal CTU con la situazione patrimoniale e reddituale al 31.12.2018 e poi al 1 gennaio 2018 (e cioè sempre l'annualità successiva alla data di separazione), anziché al 31.12.2017 (annualità anteriore alla data della separazione);

II) In via gradata e condizionata al mancato accoglimento del primo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione al mancato esame da parte della decisione impugnata dei dati reddituali e patrimoniali dei coniugi maturati alla data della separazione (31.12.2017);

III) In via gradata e condizionata al mancato accoglimento del primo e del secondo motivo: nullità della decisione ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere equiparato, in difetto di domanda di simulazione degli accordi di separazione omologati, e nonostante le specifiche contestazioni de ricorrente, gli stipendi percepiti dalla ██████ ad un contributo al suo mantenimento a carico del marito;

IV) In via gradata e condizionata al mancato accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. (condizione di piena autosufficienza economica della ██████



violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., dell'art. 156 c.c. e dell'art. 2697 c.c.;

V) In via gradata e condizionata al mancato accoglimento dei motivi precedenti: nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. della decisione e del procedimento, che ha stabilito un assegno di mantenimento di Euro 2.000,00 mensili in favore della ██████████ per violazione dell'art. 115 c.p.c. dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 111, 6° comma, Cost.

3.2.- Il primo motivo è fondato e va accolto.

3.3.- Va rammentato che la definitività dei provvedimenti adottati in sede di separazione personale, anche con riferimento all'assegno di mantenimento, va intesa come presenza di un giudicato *rebus sic stantibus*, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato.

Una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito al momento della pronuncia sulle condizioni della separazione o della omologa, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve, poi, procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione.

La revisione dell'assegno di mantenimento, quindi, impone prima di tutto la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche delle parti contrapposte sulla base di una



valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze e, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass. n.354/2023, in tema di modifiche all'assegno divorzile).

Va, poi verificato se questi mutamenti sopravvenuti assurgano a "giustificati motivi", che l'art.156, comma settimo, c.c. richiede ai fini delle modifiche delle condizioni di separazione.

La giurisprudenza ha chiarito, quanto al significato da attribuire ai "giustificati motivi" la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. n.28426/2017, Cass. n. 11488/2008).

È pertanto unicamente l'accertamento della esistenza dei "giustificati motivi" che a norma dell'art. 156, settimo comma, c.c., autorizza la modificazione delle condizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (Cass. 6178/2026).

Qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti (Cass. n. 19605/2016; Cass. n.17136/2004).



È il fatto nuovo che giustifica la revisione ed il giudice non deve procedere *ex novo* alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti ma soltanto accertare se vi sono fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull'equilibrio economico risultante alle condizioni di separazione (analogamente, ciò è stato affermato anche in relazione all'assegno divorzile: Cass. n. 7666/2022; Cass. n. 354/2023).

In linea con i principi ricordati, è stato escluso che la cessazione del contratto di lavoro dell'obbligato - la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione - assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo *in peius* del complessivo assetto della sua situazione economica, essendo privo del carattere della novità (Cass. n. 19605/2016).

Quanto al profilo della "significatività" del fatto nuovo è stato affermato che il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene, non rappresenta, di per sé, indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti - la prova dell'esistenza dei quali è a carico del coniuge richiedente la modifica - postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l'acquisto o la perdita del cespite sia l'espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento della separazione (Cass. n. 11720/2003, conf. Cass. n. 114872008).

3.4.- La decisione impugnata non risulta avere dato retta applicazione agli anzidetti principi laddove - quanto alla individuazione dell'arco temporale di rilievo nell'accertamento della sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche, da effettuare in relazione alla domanda di modifica delle condizioni economiche della separazione - afferma «Peraltro, a seguito delle osservazioni del



consulente di parte reclamata in relazione alla scelta del periodo di riferimento per l'inizio dell'esame della documentazione contabile delle parti, il dott. ██████ forniva gli opportuni chiarimenti, dichiarando che, a fronte della separazione delle parti omologata con decreto del Tribunale del 4 gennaio 2018, aveva ritenuto opportuno effettuare la propria analisi dal 1° gennaio 2018 (e non dal 31 dicembre 2018, come erroneamente sostenuto dal reclamato) sino al 31 dicembre 2023 (cfr. pag. 89 e ss. – relazione peritale), permettendo così al Collegio di confrontare la capacità patrimoniale e reddituale dei coniugi dall'anno della separazione all'attualità, come richiesto da questa Corte.» (fol.4, decr. imp.).

L'accertamento dell'effettività dei mutamenti delle condizioni economiche esistenti al momento della separazione e la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica dedotta dalla parte, avrebbe richiesto il raffronto tra le condizioni economiche delle parti preesistenti alla separazione -e, quindi, anche quelle relative all'annualità 2017 - in ragione delle quali era stato raggiunto l'accordo economico separatizio - e quelle successivamente sopravvenute.

Come si evince dal ricorso e dallo stesso decreto impugnato, nonché dalla CTU depositata telematicamente (CTU: ██████ situazione reddituale ██████ ██████ situazione reddituale ██████) l'accertamento peritale ha riguardato il periodo decorrente dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2023 e, quindi un arco temporale tutto collocato in epoca successiva alla separazione e le valutazioni della Corte di appello sono state formulate con riferimento alle acquisizioni istruttorie così circoscritte.

Pertanto, la decisione impugnata non risulta assunta in conformità ai principi prima indicati ai quali la Corte di merito dovrà adeguarsi in sede di rinvio, all'esito della cassazione.

3.5.- Invero, ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione omologata il tema decisorio è rappresentato dall'esistenza di



rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base dell'accordo omologato e va accertata valutando se l'incremento o decremento patrimoniale sopravvenuto dei coniugi è di entità tale da mutare il pregresso equilibrio esistente posto a fondamento dell'accordo di separazione e, quindi, tale da integrare la "sopravvenienza di giustificati motivi".

4.- I successivi motivi, proposti solo in via gradata, risultano inammissibili per difetto di interesse in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

5.- In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, inammissibili gli altri; la decisione impugnata va cassata con rinvio e la Corte territoriale in diversa composizione dovrà procedere al riesame, provvedendo anche sulle spese di giudizio del presente grado.

Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

La Corte di legittimità

- accoglie il primo motivo, inammissibili gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese;

- dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 giugno 2026.

IL PRESIDENTE
ALBERTO GIUSTI

